



**Comune di MONTECALVO IN FOGLIA**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO**  
**per la Disciplina dell'esercizio del**  
**Commercio su Aree pubbliche svolto nel**  
**territorio comunale in forma Itinerante**

**L.R. Marche n. 27/2009 – Tit. I – Capo II – artt. da 33 a 46**  
**Reg. Regionale, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011**

*Approvato con delib. C.C. n. 40 del 20/10/2011*

**DISPOSIZIONE PRELIMINARE**

---

**ARTICOLO 1 - OGGETTO.**

1 Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni della Legge Regionale 10 novembre 2009, n.27, (da ora “L.R.”) e del regolamento per l’attuazione del Titolo II, Capo II della L.R: Marche n. 27/2009, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011, recante norme in materia di “Commercio su aree pubbliche” (da ora “Reg.”) e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto** nel territorio comunale **in forma Itinerante - Tipo “B”** - (L.R., artt. 38, co. 1, lett. b. e 42 e Reg., art. 4 e 5).

2 Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di approvazione.

---

**TITOLO I : COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN  
FORMA ITINERANTE.**

---

**ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONE.**

- 1 L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita Autorizzazione di "Tipo B" (L.R., art. 42, comma 1 e Reg., art. 5, comma 1).
- 2 La domanda di autorizzazione contiene, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:
- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e , nel caso di società di persone, la ragione sociale;
  - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della L.R.;
  - c) il settore o i settori merceologici
  - d) la documentazione prevista dall'articolo 38 bis della L.R. (D.U.R.C.)
  - e) l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso (L.R., art. 42, comma 3 e art. 5, comma 3 del Reg).
- 3 Alla domanda è allegata, pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio di attività in forma itinerante (L.R., art. 42, comma 4 e art. 5, comma 3 del Reg.)
- 4 L'**Autorizzazione di "Tipo B"** è rilasciata a tempo indeterminato dal Comune competente secondo quanto dettato dalla L.R., art.42 e dall'art. 5 del Reg., ed abilita l'operatore anche:
- a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b) all'esercizio dell'attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
  - c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere (Art.42 - comma 2, della L.R.).
- 5 Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione. Tale divieto non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della L.R., sia titolare di più autorizzazioni itineranti e a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti (L.R., art. 42, comma 5).
- 6 L'attività in forma itinerante può essere esercitata anche dai **Produttori agricoli** che vendono i loro prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 3 - ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'.**

## Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree pubbliche forma itinerante

1 L'attività può essere esercitata, con mezzi motorizzati o altro, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi (L.R., art. 42, comma 7).

2 L'operatore commerciale può sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

3 In base a quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), è consentito ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio itinerante di esercitare su tutto il territorio nazionale (art. 4 comma 2 del Reg.).

4 L'operatore dell'Unione Europea che intende svolgere l'attività in modo non temporaneo e occasionale nel territorio regionale ed è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fa richiesta al Comune ed avvia l'esercizio dell'attività (art. 4, comma 3 del Reg.).

5 Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni (L.R., art. 42, comma 6 e art. 4 comma 4 del Reg.).

6 Ogni area in cui l'operatore sosta per esercitare l'attività dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, che l'operatore stesso ha l'onere di raccogliere in propri contenitori.

### **ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.**

1 Il Commercio su aree pubbliche per la **vendita di prodotti alimentari** è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie (art. 38, comma 5, L.R.) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

2 E' fatto divieto agli operatori che esercitano l'attività in forma itinerante di porre in vendita promiscuamente **prodotti alimentari e non alimentari**, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

3 La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.

## Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree pubbliche forma itinerante

4 Per esigenze di carattere igienico-sanitario, gli operatori che vendono **animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti**, non potranno esercitare l'attività di vendita stando, contemporaneamente, in aree contigue a quelle già occupate da operatori che vendono prodotti alimentari.

5 Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

### **ARTICOLO 5 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.**

1 Gli operatori che richiamano l'attenzione dei consumatori o effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo alla quiete pubblica, in particolare all'interno dei Centri abitati ed in genere delle zone a destinazione residenziale, come individuate dallo Strumento Urbanistico comunale vigente.

2 E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

3 In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo gli Addetti alla Vigilanza interverranno per porvi fine ed eventualmente sanzionare in osservanza delle norme vigenti.

4 In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo strettamente necessario.

### **ARTICOLO 6 - ORARI.**

1 Anche per il Commercio su Aree Pubbliche svolto in forma itinerante si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui all'art. 44 della L.R. e art. 4, comma 5 del Reg.

2 Gli orari sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco.

3 Come **indirizzo generale** l'esercizio dell'attività in forma itinerante sarà consentito nel territorio comunale, con esclusione delle "Zone di Interdizione" di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento, dalle ore otto (8) alle ore tredici (13) e dalle ore quindici (15) alle ore diciannove (19) tutti i giorni della settimana, con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

4 Gli orari potranno anche essere differenziati per il **periodo estivo** (Orientativamente dal 1 Maggio al 30 Settembre) con anticipazione dell'ora iniziale e posticipazione di quella finale di non più di un'ora.

## Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree pubbliche forma itinerante

5 L'esercizio dell'attività all'interno dei **Centri abitati** ed in generale delle **Zone con destinazione residenziale**, come individuate dallo Strumento Urbanistico Comunale vigente, è in ogni caso vietato dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

6 Il Comune potrà comunque stabilire, con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, **limitazioni straordinarie temporanee** nei casi e per i periodi in cui in determinate aree non sia possibile esercitare l'attività per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di pubblico interesse, o per altre valide motivazioni.

### **ARTICOLO 7 - AGRICOLTORI CHE ESERCITANO LA VENDITA DEI LORO PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE.**

1 Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e successive integrazioni e modifiche.

### **ARTICOLO 8 - ZONE DI INTERDIZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO IN FORMA ITINERANTE.**

1 L'attività di vendita itinerante non può essere svolta stando a distanza inferiore a mt. 500 dal perimetro delle aree destinate allo svolgimento dei Mercati e delle Fiere regolarmente istituiti nel Comune, come individuati dagli appositi "Regolamenti" approvati dal Consiglio Comunale, nelle giornate in cui i suddetti Mercati o Fiere si svolgono.

### **ARTICOLO 9- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

1 L'attività di **Commercio su Aree pubbliche svolta** nel territorio comunale **in forma Itinerante - Tipo "B"**, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006, con le modalità e le tempistiche previste dalla L.R. art 38-bis, commi, 1, 2, 3, 4.

### **ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.**

## Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree pubbliche forma itinerante

1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dalla L.R., dal Reg. regionale, approvato con DGR n. 872 del 29.06.2011, nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

Il presente regolamento viene pubblicato in forma permanente nel sito web istituzionale del Comune di **Montecalvo in Foglia** nella sezione “FIERE E MERCATI”.

**INDICE**

---

**DISPOSIZIONE PRELIMINARE**

---

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
------------------	--------

---

**TITOLO I**

---

Art. 2 - Autorizzazione	Pag. 3
Art. 3 - Esercizio dell'attività	Pag. 4
Art. 4 - Disposizioni Igienico - Sanitarie	Pag. 4
Art. 5 - Apparecchi di amplificazione dei suoni	Pag. 5
Art. 6 - Orari	Pag. 5
Art. 7 - Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante	Pag. 6
Art. 8 - Zone di interdizione del Commercio su Aree Pubbliche svolto in forma itinerante	Pag. 6
Art. 9 - Esercizio dell'attività itinerante con sosta nei Posteggi isolati	Pag. 6
Art. 10 - Disposizioni Transitorie e Finali	Pag. 7